

La Nuova **Procedura Civile**

Direttore Scientifico: Luigi Viola

Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile

ISSN 2281-8693

Pubblicazione del 28.10.2015

La Nuova Procedura Civile, 3, 2015

ADMAIORA

Editrice

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Danno non patrimoniale: l'applicazione di criteri diversi da quelli risultanti dalle tabelle predisposte dal Tribunale di Milano può essere fatta valere in sede di legittimità?

In relazione alla liquidazione del danno non patrimoniale, l'applicazione di criteri diversi da quelli risultanti dalle tabelle predisposte dal Tribunale di Milano può essere fatta valere in sede di legittimità, come vizio di violazione di legge, soltanto se nel giudizio di merito la parte ricorrente si sia specificamente doluta della mancata liquidazione del danno in base ai valori delle tabelle milanesi o ne abbia comunque chiesto l'applicazione ed abbia altresì versato in atti dette tabelle.

NDR: si veda [SPINA, Schema: contrasto giurisprudenziale in ordine all'utilizzo delle tabelle milanesi per la quantificazione del danno non patrimoniale](#)

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 14.7.2015, n. 14658

...omissis...

1. Con il primo motivo si lamenta "violazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al combinato disposto degli artt. 1226 e 2056 c.c."

Sostengono i ricorrenti che la Corte di merito avrebbe liquidato alla S. un "danno non patrimoniale (nella sua componente metabiologica)" nella misura di un terzo del danno biologico, con un criterio di riferimento difforme da quello comunemente adottato dalle tabelle milanesi (quanto meno il 50%), da intendersi quale parametro obbligatorio di riferimento cui i Giudici di merito debbono attenersi, e, per quanto possa valere, dalle tabelle di Roma (quanto meno il 45%). Analoga doglianza propongono i ricorrenti in relazione al criterio adottato per la liquidazione del danno non patrimoniale in favore del figlio e del marito dell'investita (percentuale del danno liquidato alla diretta danneggiata).

2. Con il secondo motivo, rubricato "violazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in ragione dell'apparenza c/o insufficienza della motivazione adottata dalla Corte di appello di Roma", lamentano i ricorrenti che l'operata liquidazione del danno non patrimoniale sarebbe supportata da una motivazione che definiscono "gracile" in relazione ad A.R. ed omessa o comunque insufficiente in relazione alla S. e al marito di questa, evidenziando che la motivazione in questione sarebbe deficitaria per l'adozione di un modello di equità che porta e risultati incongrui e per l'opinabilità del criterio "a monte", ossia per la valutazione del danno morale in capo alla S., in un terzo del danno biologico.

3. I due motivi, che per connessione possono essere esaminati congiuntamente, sono entrambi infondati.

Va anzitutto evidenziato che in relazione alla liquidazione del danno non patrimoniale, l'applicazione di criteri diversi da quelli risultanti dalle tabelle predisposte dal Tribunale di Milano può essere fatta valere in sede di legittimità, come vizio di violazione di legge, soltanto se nel giudizio di merito la parte ricorrente si sia specificamente doluta della mancata liquidazione del danno in base ai valori delle tabelle milanesi o ne abbia comunque chiesto l'applicazione ed abbia altresì versato in atti dette tabelle (Cass. 13 novembre 2014, n. 24205; Cass. 7 giugno 2011, n. 12408). Nel caso di specie, invece, non risulta indicato in ricorso in che termini, quando e in quale atto sia stata chiesta l'applicazione delle dette tabelle (e neppure di quelle del Tribunale di Roma) ed in particolare dei criteri in esse indicati per la liquidazione del danno non patrimoniale nè risulta, nel medesimo ricorso, specificato che le stesse siano state prodotte nel giudizio di merito.

Si osserva, inoltre, che unica possibile forma di liquidazione - per ogni danno che sia privo, come il danno non patrimoniale, delle caratteristiche, appunto, della patrimonialità - è quella equitativa, sicchè la ragione del ricorso a tale criterio è insita nella natura stessa di tale danno e nella funzione del risarcimento realizzato mediante la dazione di una somma di denaro, che non è reintegratrice di una diminuzione patrimoniale, ma compensativa di un pregiudizio non economico, fermo restando, tuttavia, il dovere del giudice di dar conto delle circostanze di fatto da lui considerate nel compimento della valutazione equitativa e del percorso logico che lo ha condotto a quel determinato risultato. In particolare, la liquidazione del danno biologico (che

rientra nell'ambito del danno non patrimoniale) può essere effettuata dal giudice, con ricorso al metodo equitativo, anche attraverso l'applicazione di criteri predeterminati e standardizzati, quali le cosiddette "tabelle" e la liquidazione equitativa del danno morale (che pure rientra nell'ambito del danno non patrimoniale), poi, può essere legittimamente effettuata dal giudice sulla base delle stesse "tabelle" utilizzate per la liquidazione del danno biologico, portando, in questo caso, alla quantificazione del danno morale - in misura pari ad una frazione di quanto dovuto dal danneggiare a titolo di danno biologico - purchè il risultato, in tal modo raggiunto, venga poi "personalizzato", tenendo conto della particolarità del caso concreto e della reale entità del danno, con la conseguenza che non può giungersi a liquidazioni puramente simboliche o irrisorie (Cass. 12 maggio 2006, n. 11039; Cass. 16 maggio 2003, n. 7632; v. anche Cass. 30 ottobre 2009, n. 23053).

Va altresì evidenziato che, la valutazione equitativa del danno, in quanto inevitabilmente caratterizzata da un certo grado di approssimatività, è suscettibile di rilievi in sede di legittimità, sotto il profilo del vizio della motivazione, solo se difetti totalmente la giustificazione che quella statuizione sorregge, o macroscopicamente si discosti dai dati di comune esperienza, o sia radicalmente contraddittoria (Cass. 26 gennaio 2010, n. 1529 e Cass. 19 maggio 2010, n. 12318).

Nel caso di specie la motivazione della sentenza impugnata risulta, in relazione alla liquidazione dei danni in questione, del tutto congrua, pur se estremamente sintetica.

4. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.

5. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza, tra le parti costituite, mentre non vi è luogo a provvedere per dette spese nei confronti degli intimati, non avendo gli stessi svolto attività difensiva in questa sede.

p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori, come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 14 aprile 2015.

La Nuova Procedura Civile